

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 498 e 481-A)

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, Comunicazioni)

e

10<sup>a</sup> (Industria, Commercio, Turismo)

(RELATORE GIROTTI)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13,  
concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni  
di acque per uso di forza motrice (n. 498)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**  
di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
e col **Ministro delle Finanze**

**NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1977**

Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi  
derivazioni di acqua per uso di forza motrice assentite  
alle imprese degli enti locali (n. 481)

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, PECCHIOLI, SCHIETROMA, CIPELLINI e BALBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1977**

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il vigente testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce, all'articolo 25, che le concessioni di grandi derivazioni di acque per forza motrice, alla loro scadenza, non siano rinnovate e che le relative opere, i canali adduttori, le condotte forzate e i canali di scarico, passino, senza compenso o indennizzo, in proprietà dello Stato.

Con la nazionalizzazione dell'industria elettrica, l'ENEL si è sostituito, a tutti gli effetti, allo Stato.

Al 31 gennaio del corrente anno numerose concessioni di grandi derivazioni a scopo di produzione di forza motrice, appartenenti a soggetti diversi dall'ENEL, sono scadute, mentre negli anni venturi vi saranno ulteriori, numerose scadenze. Va precisato che alcune delle grandi derivazioni idroelettriche di cui trattasi appartengono ad enti locali, ad imprese a partecipazione statale ovvero ad imprese private autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica.

L'attuale congiuntura economica, peraltro, sconsiglia immediati interventi volti a trasferire senza indugio all'ENEL le concessioni in esame, soprattutto per evitare che il suddetto trasferimento possa turbare l'equilibrio tecnico-economico delle aziende elettriche municipali nonchè di aziende industriali a partecipazione statale e private.

Di tale esigenza si è reso interprete il Governo, che ha presentato il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13 (di cui ora si chiede al Parlamento la conversione in legge con il disegno di legge n. 498), che prevede la proroga fino al 31 gennaio 1980 delle diverse concessioni.

Il disegno di legge n. 481, d'iniziativa dei senatori Segnana, Pecchioli, Schietroma, Cipellini e Balbo, è rivolto a soddisfare le stesse esigenze prese in considerazione nel decreto-legge e dispone che le scadenze anteriori al 31 dicembre 1981 delle concessioni di derivazioni di acque per uso di forza motrice, assentite in favore degli enti locali, siano sospese fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio del servizio elettrico prevista per gli stessi dalla legge 6 di-

cembre 1962, n. 1643, e comunque sino e non oltre la suddetta data.

Di fronte alle Commissioni riunite 8ª e 10ª l'esame dei due disegni di legge cui ho brevemente accennato si è svolto in modo ampio ed approfondito; fin dalla prima seduta, tenutasi il 23 febbraio, è subito emersa l'opportunità di rivedere talune disposizioni del disegno di legge n. 498, suscettibili d'ingenerare dubbi di illegittimità costituzionale, soprattutto per quanto concerne la tutela dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale.

I rappresentanti dei diversi Gruppi politici, durante il dibattito, non hanno trascurato d'impegnarsi per chiarire tutti gli aspetti del problema e, anche nel corso di ripetuti contatti informali, hanno elaborato talune proposte di modificazione che hanno raccolto unanimi consensi.

Tali proposte, sottoposte alle Commissioni riunite nella seduta del 2 marzo, sono state, in pratica, tutte accolte.

Le Commissioni hanno ritenuto opportuno, modificando il testo dell'articolo 1, di portare il termine ultimo della proroga delle concessioni al 31 gennaio 1981, nonchè di aggiungere, a quelli originari, altri due commi, nei quali si prevede che la proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti fra gli enti locali e le imprese di cui al secondo comma; si precisa altresì che sono fatti salvi i diritti delle Regioni a statuto speciale.

Le Commissioni inoltre hanno ritenuto necessario inserire, tra i due articoli originari, un altro, nel quale si stabilisce che la proroga prevista nell'articolo 1 riguarda anche tutti gli oneri stabiliti, e comunque gravanti, a norma della legislazione statale e regionale vigente, sulle concessioni indicate nell'articolo medesimo.

Infine le Commissioni hanno accolto un ordine del giorno, proposto dai senatori Cattellani e Talamona — e modificato secondo i suggerimenti dei senatori Noè e Tarabini — con il quale si impegna il Governo a predisporre, entro due anni, la revisione di tutti i disciplinari degli impianti idroelettrici, al-

lo scopo di tener conto delle legittime richieste avanzate dalle popolazioni di montagna.

Onorevoli colleghi, il decreto-legge di cui si propone la conversione, con le modificazioni introdotte nel corso del dibattito, fronteggia un'esigenza che non è possibile eludere; le Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> ed il vostro relatore esprimono quindi l'auspicio

che il disegno di legge n. 498 possa incontrare il vostro autorevole consenso e che quindi il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, possa essere convertito in legge; le Commissioni riunite sono inoltre dell'avviso di considerare assorbito nel decreto suddetto il disegno di legge n. 481.

GIROTTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**DISEGNO DI LEGGE:** « *Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice assentite alle imprese degli enti locali* » (481).

**DISEGNO DI LEGGE:** « *Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice* » (498).

15 febbraio 1977

La Commissione Affari costituzionali, esaminati i disegni di legge, esprime su di essi parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di valutare attentamente se siano fatte salve le competenze in materia delle Regioni a statuto speciale.

MANCINO

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

**DISEGNO DI LEGGE:** « *Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice assentite alle imprese degli enti locali* » (481).

**DISEGNO DI LEGGE:** « *Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice* » (498).

22 febbraio 1977

La Commissione Bilancio e programmazione economica, esaminati i disegni di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice**

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, la parola: « 1980 » è sostituita dall'altra: « 1981 »;

all'articolo 1, secondo comma, la parola: « 1980 » è sostituita dall'altra: « 1981 »;

all'articolo 1, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti fra gli enti locali e le imprese di cui al comma precedente.

Sono fatti salvi i diritti delle Regioni a statuto speciale ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

*Art. 1-bis.*

« La proroga di cui all'articolo 1 del presente decreto riguarda anche tutti gli oneri stabiliti o comunque gravanti, a norma del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, nonché degli statuti delle Regioni a statuto speciale, sulle concessioni indicate nell'articolo medesimo ».

*Decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1977.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

## DECRETA:

## Art. 1.

Le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite, a norma del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate a tutti gli effetti di legge fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività elettriche previste dall'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1980.

Sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite, a norma del citato testo unico, alle imprese a partecipazione statale, nonchè ad altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'articolo 4, n. 6), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI PROPOSTE  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 1.

Le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite, a norma del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1981, sono prorogate a tutti gli effetti di legge fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività elettriche previste dall'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1981.

Sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1981, assentite, a norma del citato testo unico, alle imprese a partecipazione statale, nonchè ad altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'articolo 4, n. 6), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

La proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti fra gli enti locali e le imprese di cui al comma precedente.

Sono fatti salvi i diritti delle Regioni a statuto speciale.

## Art. 1-bis.

La proroga di cui all'articolo 1 del presente decreto riguarda anche tutti gli oneri stabiliti o comunque gravanti, a norma del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, nonchè degli statuti delle Regioni a statuto speciale, sulle concessioni indicate nell'articolo medesimo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

**LEONE**

ANDREOTTI — GULLOTTI — DONAT-  
CATTIN — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

*(Segue: Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite)*

Art. 2.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 481**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEGNANA ED ALTRI

*Articolo unico.*

Le scadenze anteriori al 31 dicembre 1981 delle concessioni di derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite in favore degli enti locali sono sospese fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio del servizio elettrico prevista per gli stessi dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque sino e non oltre la suddetta data.